

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIII

BARI, 27 AGOSTO 2012

N. 124



Sede Presidenza Giunta Regionale

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI MELISSANO
Modifica Statuto comunale

Pag. 30186

COMUNE DI RODI GARGANICO
Modifica Statuto comunale

Pag. 30187

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI MELISSANO

Modifica Statuto comunale

Modifiche apportate allo Statuto del Comune di Melissano con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19/2012

Gli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 32, relativi alla funzione del Difensore Civico, **sono soppressi.**

L'art. 39 comma 1 viene così riscritto:

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di assessori non superiore al massimo previsto dalle vigenti disposizioni legislative, tra cui il vicesindaco

L'art. 44 comma 1 lettera e), viene così riscritto:

- e) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno, funzioni aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla legge e dai regolamenti;

All'art. 45 comma secondo vengono eliminate le parole "o del direttore generale se nominato"

Gli articoli 57 e 58, relativi al Direttore Generale, **sono soppressi.**

L'art. 60 "Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi" viene così modificato:

lettera i) : le parole "*e dal direttore generale se nominato*" sono sostituite con " e dal segretario comunale";

lettera l) : le parole "*al direttore generale se nominato*" sono sostituite con " al segretario comunale";

lettera m) : le parole "*dal direttore generale, se nominato*" sono sostituite con " dal segretario comunale";

lettera n) : soppressa

lettera o) : le parole "*del direttore generale, se nominato*" sono sostituite con " del segretario comunale";

L'art. 65 "Funzioni del segretario comunale" viene così modificato:

comma 4: soppresso

comma 7: "Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e servizi e ne coordina l'attività".

comma 8: soppresso

L'art. 67 "Responsabilità verso terzi" viene così modificato:

al comma 1: eliminare le parole "il direttore generale se nominato"

al comma 3: eliminare le parole "del direttore, se nominato"

L'Art. 70 "I Revisori" viene così riscritto:**Art. 70 "Il Revisore Unico dei Conti"**

1. Il Revisore Unico dei Conti collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del Conto Consuntivo.
2. Il Revisore Unico dei Conti propone provvedimenti e misure da adottarsi ai fini del conseguimento di una più elevata efficienza, una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione. Al riguardo, può essere sentito dal Consiglio Comunale e dalle Commissioni Consiliari permanenti.
3. Il Revisore Unico dei Conti, nell'esercizio delle sue funzioni può disporre ispezioni, acquisire documenti e convocare dirigenti ed impiegati del Comune o delle istituzioni, che hanno l'obbligo di rispondere e sentire i rappresentanti del Comune in qualsivoglia Ente, Istituto o Azienda a cui il Comune eroghi contributi.
4. Il Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Revisore Unico dei Conti.

COMUNE DI RODI GARGANICO

Modifica Statuto comunale

Modifiche allo statuto comunale - Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 18.05.2012

Modificazioni ed integrazioni dell'art. 17, punto 4 e dell'art. 32, rispettivamente come segue:

1) L'art. 17 punto quattro è sostituito dal seguente: Presidenza del Consiglio.

4. Presidenza del Consiglio:

- a) il Consiglio Comunale elegge un proprio Presidente nominato tra i propri membri, con votazioni successive e separate, a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei componenti il consesso.
- b) Nella stessa maniera viene eletto il vice - Presidente.
- c) Non può essere eletto il Sindaco e il vice - Sindaco.
- d) Qualora dopo il secondo scrutinio nessun Consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti.
- e) Nel caso in cui anche tale votazione dia esito negativo, il Consiglio procederà al ballottaggio tra i due candidati che nello stesso scrutinio abbiano riportato il maggior numero di voti.
- f) In caso di parità entrano in ballottaggio il consigliere o i consiglieri più anziani di età.
- g) Risulterà eletto il Consigliere che avrà conseguito il maggior numero di voti.
- h) E' facoltà del Consiglio aggiornare la seduta per il ballottaggio al giorno successivo.
- i) Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha espresso; può essere revocato prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pre-

giudizievole per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso.

- j) La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un quarto dei Consiglieri assegnati; è discussa e votata a scrutinio segreto entro 15 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio.
- k) Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'ordine del giorno, con le modalità previste ai precedenti commi.
- l) Il vice - Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo in loro assenza o impedimento provvede il Sindaco.
- m) Al Presidente è fatto divieto di assumere o esercitare ogni altra funzione o incarico all'interno dell'ente o in organismi o enti esterni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza del Comune, che non competano loro per effetto della carica rivestita.

2) Art. 17/bis attribuzione del Presidente del Consiglio

Il Presidente del Consiglio:

- a) rappresenta il Consiglio Comunale;
- b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
- c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
- d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
- e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
- f) sentito il Sindaco convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
- g) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;

- h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente.

3) L'art. 32 è sostituito dal seguente : attribuzione di organizzazioni.

Il Sindaco:

- a) propone gli argomenti da trattare e dispone con atto formale (o informale) la convocazione della Giunta e la presiede;

- b) ha il potere di delega generale o parziale delle sue competenze ad attribuzioni ad uno o più Assessori e ai Consiglieri Comunali;
- c) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientrati nelle attribuzioni delegate di cui al precedente punto b), al Segretario Comunale.

Rodi Garganico, lì 19.07.2012

Il Segretario Generale
Avv. Antonio Coccia



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**